

**ALCUNE DINAMICHE RELATIVE AL REATO DI
“ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI”**

Nota a Cassazione Pen. – Sez. III – sentenza del 6 ottobre 2010, n. 35805

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

L'attuale art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 (l'ex art. 53/bis del D. Lgs. n. 22/1997) delinea il reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, per cui: *“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”*.

Una ipotesi specifica aggravata (con la reclusione da tre a otto anni) è inoltre prevista *“se si tratta di rifiuti ad alta radioattività”*.

La condotta descritta dalla norma pertanto è quella di chi “cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti” e fa ciò attraverso “più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative organizzate”

La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 35805 depositata in cancelleria il 6 ottobre 2010 si è pronunciata recentemente proprio in merito ad un caso sanzionato per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 D.lgs. n. 152/06 mettendo in evidenza, con l'occasione, alcune dinamiche che integrano la fattispecie criminosa in questione.

Il *modus operandi* è stato così ricostruito: i rifiuti speciali prelevati presso le imprese produttrici invece di essere portati ai siti di destinazione erano scaricati presso un abusivo centro di stoccaggio (c.d. “valle”) e lì mediante l'utilizzo di un macchinario (il c.d. “ragno”) avvenivano le operazioni di cernita e separazione dei rifiuti metallici, di legno, di carta. Avvenuta la separazione venivano costituiti di nuovo dei carichi che si dirigevano verso il centro di stoccaggio autorizzato.

La sosta presso la c.d. “valle” permetteva da un lato la diminuzione della quantità dei rifiuti indifferenziati e del relativo costo di smaltimento, d'altro lato la realizzazione del profitto generato dalla vendita dei rifiuti differenziati (ferro, legno, carta) cui si aggiungeva la diminuzione del costo di trasporto che veniva eseguito con automezzo pesante rispetto ai piccoli trasporti.

In alcuni casi era stata operata una declassificazione del rifiuto che da pericoloso era stato trasformato, su carta, in non pericoloso, con la necessaria complicità dello smaltitore finale.

In diversi casi il rifiuto giunto alla “valle” era stato conferito a terzi mediante due stratagemmi: o mediante l'occultamento dei rifiuti da avviare allo smaltimento illegale nei cassoni degli automezzi mediante la copertura con rifiuti derivanti da demolizione; o mediante la miscelazione di varie categorie di rifiuto allo scopo di ottenere una qualità di rifiuto non identificabile (ad esempio rifiuti speciali quali polveri di ferro occultati nelle generiche miscele costituite e conferite nel più generico “imballaggi in materiali misti”).

L'attività illecita – che coinvolgeva il trasportatore ed i destinatari - ruotava intorno alla società incaricata del trasporto che effettuava anche lo stoccaggio intermedio senza essere in possesso di nessuna autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.

La P.G. ha accertato che il mezzo di detta società, a volte anche di altre società, andava presso il produttore del rifiuto con un formulario pre-compilato dal personale addetto ove era inserito il luogo di destinazione del carico; l'autista del mezzo, dopo avere fatto firmare il formulario al produttore, invece di recarsi a destinazione portava il carico in “valle” dove veniva scaricato il contenuto del cassone ed operata la divisione per tipologie; i singoli formulari venivano poi fatti firmare dal responsabile del sito di destinazione compiacente che attestava, non l'unico conferimento effettivamente pervenutogli, ma i singoli viaggi mai arrivati a destinazione.

Dall'altro lato la società di destinazione compiacente, attraverso la creazione di falsa documentazione, si prestava a figurare quale produttore per quei rifiuti costituiti da matrici differenziate (quali carta, legno e ferro) in modo da fornire parvenza di legalità alla illecita gestione operata in “valle” (cioè nel sito di stoccaggio abusivo), essendo tali rifiuti provenienti in realtà dalle attività di cernita colà operate.

I vantaggi economici erano costituiti da: notevoli risparmi per quanto concerne i trasporti da parte del trasportatore per un unico viaggio a fronte dei singoli conferimenti; possibilità di selezionare in modo omogeneo il rifiuto tanto da poter ricavare una Materia Prima Seconda da cedere a pagamento; ulteriore risparmio dato dall'utilizzo di manodopera a basso costo per le operazioni sul rifiuto in entrata (peraltro proibite); risparmio da parte del sito di destinazione in quanto poteva contare su un carico già pronto per la commercializzazione e non da sottoporre a cernita; riduzione del prezzo di conferimento in quanto il materiale in entrata nel sito di destinazione era stato selezionato presso la c.d. “valle” e quindi ridotto del peso originario; ulteriore vantaggio economico dato dalla attribuzione arbitraria del peso dei rifiuti asportati in danno dei produttori; conferimento presso la “valle” anche di rifiuti assimilabili agli urbani a bassissimo costo che permetteva di fornire un servizio di raccolta di rifiuti a prezzi più concorrenziali rispetto al mercato avendo un margine più ampio di riduzione del prezzo per dette operazioni.

Ricordiamo come le condotte “abusive” aventi ad oggetto rifiuti possono essere punite ai sensi dell'art. 260 D.Lgs. n. 152/2006 solo in quanto plurime, organizzate e continuate. Non si tratta quindi di una condotta a fattispecie alternative e comunque non basta una sola operazione a integrare la fattispecie.

La condotta di gestione organizzata dei rifiuti, potenzialmente ma non esclusivamente costituita da cessioni, acquisti, trasporti, etc., diventa quindi il nucleo della fattispecie – un nucleo assai articolato, caratterizzato da apprezzabile reiterazione e durata nel tempo (“più operazioni”, “attività continuative”). Le singole condotte che possono comporre la fattispecie possono essere a loro volta individualmente illecite e sanzionate da altre norme dello stesso decreto. Per questo motivo si parla di reato complesso ovvero abituale.

Attenzione! È un grave errore NON sanzionare le singole condotte (penali e/o amministrative), ipotizzando che esse vengano “assorbite” dal reato più importante di “traffico di rifiuti”

Al contrario, il reato di “traffico” deriva a livello indiziario originario proprio dalla serialità e ripetitività sistematica delle singole condotte che vanno dunque approfonditamente accertate e

perseguite. Grandi inchieste sono partite proprio da singole ed isolate violazioni accertate sul territorio e poi trasformate in “traffico” dopo approfondimenti basati soprattutto su intercettazioni telefoniche e controlli diretti [vedi “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”. Ed. 2010 – di Maurizio Santoloci, Diritto all'ambiente Edizioni, pag. 397 e ss., al cui testo si rimanda per un approfondimento sull'argomento].

Tornando alla sentenza in commento, la Cassazione in tale occasione ha ritenuto non incompatibile con l'art. 260 del D.Lgs. n. 152/06 la contemporanea contestazione, nei confronti del reo, anche dell'art. 81 codice penale (*Concorso formale. Reato continuato*) evidenziando come, anche se il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 cit.) è reato abituale in quanto è integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie e quindi non c'è continuazione tra reati ma un unico reato, non di meno in generale il carattere abituale di un reato - che è caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la *ratio* dell'antigiuridicità penale nella loro reiterazione che si protrae nel tempo- non esclude del tutto la continuazione ex art. 81 c.p. ove siano identificabili serie autonome di condotte intervallate con soluzione di continuità e quindi non riconducibili ad unitarietà.

Valentina Vattani

Pubblicato il 1° novembre 2010

In calce il testo integrale della Cassazione Pen. – Sez. III – sentenza del 6 ottobre 2010, n. 35805



35805 / 10

5

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione III Penale

composta dagli ill.mi signori Magistrati:

dott. Pierluigi Onorato

Camera di consiglio

1. dott. Alfredo Teresi

del 2 luglio 2010

2. dott. Amedeo Franco

SENTENZA

3. dott. Giovanni Amoroso

N. 1036

4. dott. Silvio Amoresano

R.g.n. 14215/2010

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da De Bellis Tommaso, n. Trinitapoli il 29.7.1949

avverso la sentenza del 8.2.2010 del tribunale di Milano

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Alfredo Montagna ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito per il ricorrente l'avv. Ubaldo Giuliano Balestrino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

la Corte osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel procedimento penale a carico di De Bellis Tommaso, nato a Trinitapoli il 29 luglio 1949, con ordinanza in data 7 dicembre 2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio aveva applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 112 n. 1 e 2, 483 c.p. e all'art. 260, primo comma, d.lgs. 152/06, perché - in concorso con Accarino Salvatore ed altri (Accarino Francesco, Battistello Myriam, Battistello Sabrina, Bragagnolo Gabriella, Romani Silvano, Vezzano Davide, Falduto Nicola, Fassas Mohamed, Golino Francesco, Mattia Francesco, Battistello Giampietro, Chakiri Hassan, De Bellis Antonio, Costin Alexandru) - quale titolare di fatto dell'impianto D.DB e reale interlocutore di Accarino Salvatore nell'attività illecita - con più operazioni ed attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate, in particolare previo specifico accordo con la "D. DB Ecologica" gestivano e trafficavano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (in Fagnano Olona, dal dicembre 2007 al marzo 2008).

In particolare la D.DB Ecologica da un canto certificava falsamente l'avvenuto smaltimento, presso il proprio impianto, di carichi mai pervenuti per come risultanti dai relativi formulari (in realtà precompilati e timbrati dalla D.DB Ecologica e difformi dal vero con riferimento alla qualità dei rifiuti solo successivamente conferiti, alla loro quantità ed agli automezzi utilizzati per ciascun trasporto) in tal modo fornendo giustificazione cartolare all'attività di illecita gestione perpetrata.

Dall'altro lato la D.DB Ecologica, attraverso la compiacente creazione di falsa documentazione, si prestava a figurare quale produttore di varie tipologie di rifiuti, fittiziamente conferiti alla "Mediambiente 2000" e alla "Igam Ambiente srl", per quei rifiuti costituiti da matrici differenziate, quali carta, legno e ferro, così fornendo parvenza di legalità alla illecita gestione operata in valle, essendo tali rifiuti provenienti in realtà dalle attività di cernita colà operate.

Le condotte illecite venivano contestate come commesse al fine di procurarsi un ingiusto profitto, consistito, per le società facenti capo ad Accarino Salvatore nel maggior guadagno derivante dal conferimento di rifiuti già selezionati e pronti per la commercializzazione come materia prima seconda, nel risparmio derivante dal

conferimento di una minore parte di rifiuti indifferenziati e dalla minore incidenza del costo dei trasporti, e consistito per la D.DB ecologia nel percepire dalla Mediambiente e dalla Igam rifiuti che in realtà non lavoravano, trattandosi, in caso di smaltimento, di carichi solo cartolari, ovvero limitandosi all'ultimo anello dello smaltimento, ovvero il trasporto verso lo smaltitore terminale, senza sostenere alcun costo per la gestione, selezione e cernita, effettuato in realtà dal trasportatore, inoltre, redigevano falsamente i formulari di trasporto relativi ai carichi di rifiuti oggetto dell'illecita gestione e dell'illecito traffico, falsificandoli ideologicamente nell'itinerario, nella attribuzione del peso e, in alcuni casi, nell'attribuzione dei codici CER relativi ai rifiuti trasportati.

Era altresì contestata l'aggravante, per tutti, di avere commesso il fatto in oltre cinque persone; con l'ulteriore aggravante per Accarino Salvatore, Accarino Francesco, De Bellis Tommaso e Battistello Myriam di avere promosso, organizzato e diretto l'attività dei concorrenti nel reato.

ben
2. ~~Osservava il tribunale che~~ Il Gip nella citata ordinanza aveva evidenziato i gravi indizi rilevando in sintesi che dalle intercettazioni telefoniche era emerso che la società "Medio Ambiente 2000 srl", riconducibile alla famiglia Accarino, era dedita ad una illecita attività di gestione di rifiuti svolta presso l'unità operativa ubicata in Fagnano Olona via Colombo 65 (sito che veniva indicato dagli interlocutori con il termine "valle").

La PG aveva affiancato alle intercettazioni anche altre attività di indagine mediante l'installazione presso detto sito di telecamere con videoregistrazione. Il modus operandi era così ricostruito: l'attività regolare e lecita della Medio Ambiente era costituita dal trasporti di rifiuti, viceversa i rifiuti speciali prelevati dalle imprese produttrici erano scaricati presso l'abusivo centro di stoccaggio di Fagnano Olona (la cd "valle") e lì mediante l'utilizzo di un macchinario (il cd "ragno") avvenivano le operazioni di cernita e separazione dei rifiuti metallici, di legno, di carta. Avvenuta la separazione venivano costituiti di nuovo dei carichi che si dirigevano verso il centro di stoccaggio autorizzato. La sosta presso la "valle" permetteva da un lato la diminuzione della quantità dei rifiuti indifferenziati e del relativo costo di smaltimento, d'altro lato la realizzazione del profitto generato dalla vendita dei rifiuti differenziati (ferro, legno, carta) cui si aggiungeva la diminuzione del costo di trasporto che veniva eseguito con automezzo pesante rispetto ai piccoli trasporti. In alcuni casi era stata operata una

declassificazione del rifiuto che da pericoloso era stato trasformato, su carta, in non pericoloso, con la necessaria complicità dello smaltitore finale. In diversi casi il rifiuto giunto alla "valle" era stato conferito a terzi mediante due stratagemmi: o mediante l'occultamento dei rifiuti da avviare allo smaltimento illegale nei cassoni degli automezzi mediante la copertura con rifiuti derivanti da demolizione; o mediante la miscelazione di varie categorie di rifiuto allo scopo di ottenere una qualità di rifiuto non identificabile (ad esempio rifiuti speciali quali polveri di ferro occultati nelle generiche miscele costituite e conferite nel più generico "imballaggi in materiali misti").

In sostanza lo scopo era quello di lucrare la differenza di costo tra lo smaltimento regolare e quello abusivo. L'attività illecita ruotava intorno alla Medio Ambiente srl che non era in possesso di nessuna autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi, inoltre la sede operativa di Fagnano Olona poteva essere utilizzata solo come deposito degli automezzi.

La PG aveva quindi accertato che il mezzo della Medio Ambiente 2000, a volte anche di altre società, andava presso il produttore del rifiuto con un formulario pre compilato dal personale addetto o ve era inserito il luogo di destinazione del carico; l'autista del mezzo, dopo avere fatto firmare il formulario al produttore, invece di recarsi a destinazione portava il carico in "valle" dove veniva scaricato il contenuto del cassone ed operata la divisione per tipologie; Accarino Salvatore faceva vidimare i singoli formulari dal responsabile del sito di destinazione compiacente, attestante non l'unico conferimento ma i singoli viaggi mai arrivati a destinazione.

I vantaggi economici erano costituiti da: notevoli risparmi per quanto concerne i trasporti da parte di Accarino per un unico viaggio a fronte dei singoli conferimenti, possibilità di selezionare in modo omogeneo il rifiuto tanto da poterne ricavare una Materia Prima Seconda^{aria} da potere cedere a pagamento, risparmio dato dall'utilizzo di manodopera a basso costo per le operazioni sul rifiuto in entrata (peraltro proibite), risparmio da parte del sito di destinazione in quanto poteva contare su un carico già pronto per la commercializzazione e non da sottoporre a cernita, riduzione del prezzo di conferimento in quanto il materiale in entrata nel sito di destinazione era stato selezionato presso la "valle" e quindi ridotto del peso originario, ulteriore vantaggio economico dato dalla attribuzione arbitraria del peso dei rifiuti asportati in danno dei produttori, conferimento presso la "valle" anche di rifiuti assimilabili agli urbani a



bassissimo costo, possibilità di Accarino di fornire un servizio di raccolta di rifiuti a prezzi più concorrenziali rispetto al mercato avendo un margine più ampio di riduzione del prezzo per dette operazioni.

3. Con riguardo in particolare alla posizione di De Bellis Tommaso il Gip ha evidenziato quanto segue: la D. DB Ecologica, la cui gestione, di fatto, era attribuibile a De Bellis Tommaso, era la società che aveva più di tutti garantito l'attività delittuosa di Accarino.

In data 11 gennaio 2008 la PG effettuava un servizio di o.c.p. e verificava che dal sito "valle" partiva, dopo le consuete operazioni di trattamento e caricamento dei rifiuti, il mezzo tg CY 855 LA con rimorchio tg VA 19137 (mezzo intestato alla Medio Ambiente 2000) per giungere all'impianto della D DB Ecologica di Limbiate dove i cassoni venivano scaricati. In data 14/1/08 la PG accertava che dal registro carico e scarico della D DB non emergeva traccia dell'ingresso del mezzo partito dalla "valle" il giorno 11/1/08.

Dall'esame dei formulari acquisiti presso la D. DB gli operanti accertavano che gli operatori della D. DB erano consapevoli dell'illecita attività della Medio Ambiente 2000 in quanto gli automezzi che procedevano all'effettivo conferimento dei rifiuti (come quello di cui al servizio di ocp dell'11/1/08) erano differenti da quelli indicati nei formulari (detti documenti erano sottoscritti da tre soggetti: il produttore del rifiuto, il trasportatore, ossia le società gestite da Accarino, il destinatario del rifiuto, ossia la D. DB) ossia dai mezzi che in realtà avevano scaricato il carico presso la "valle", formulari che venivano timbrati per ricezione. In sostanza gli automezzi avevano targa diversa, gli orari erano dilazionati, i rifiuti conferiti erano costituiti da una miscela composta difforme da quella riportata sui formulari, l'autista reale era diverso da quello di volta in volta indicato nei formulari. Inoltre, nel formulario doveva essere indicato l'orario di partenza e quello di conferimento del rifiuto e doveva essere indicata per legge anche la "sosta tecnica" così come l'itinerario seguito dal produttore allo smaltitore. Nessuno dei formulari redatti era ideologicamente veritiero in quanto nessuno riportava la sosta presso la "valle" né l'attività di scarico e successivo carico lì effettuata; viceversa la D.DB attestava il puntuale e regolare ingresso e la ricezione dei rifiuti conformi qualitativamente e quantitativamente a quelli rilevati presso i vari officini, in molti formulari, poi, la D.DB si era falsamente accreditata quale produttore dei rifiuti



differenziati derivanti dalla cernita avvenuta presso la "valle" (quali carta, legno, ferro) in realtà caricata abusivamente in detto sito, in tal modo dando a detti rifiuti una giustificazione articolata e apparentemente legittima. Dette discrasie erano emerse dal raffronto tra i formulari e l'attività tecnica di video registrazione.

4. Quanto alle esigenze cautelari il Gip riteneva la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di quello di reiterazione delittuosa e stimava idonea a soddisfare dette esigenze la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione.

5. Il De Bellis, con atto depositato l'1/2/2010, ha proposto richiesta di riesame avverso la ordinanza del g.i.p. ex art. 309 c.p.p

Contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sosteneva che il reato di cui all'art. 483 c.p. non sussisteva; al più era configurabile il delitto tentato, in tal caso l'ordinanza doveva essere annullata in quanto il fatto era diverso da quello contestato. Non sussisteva comunque neanche il tentativo in quanto la ditta De Bellis non aveva obbligo di attestare quanto avvenuto prima che i camions giungessero alla D.DB ma solo di attestare i pesi della merce; non vi era prova che De Bellis fosse informato delle inesattezze da coloro che ricevevano gli automezzi; l'Accarino non pagava De Bellis e ciò contrastava con il fatto che l'Accarino avrebbe dovuto pagare De Bellis per la complicità; non vi era prova dell'allestimento dei mezzi, delle attività continuative organizzate, dell'abuso della professione, del profitto ingiusto richiesti dall'art. 260, primo comma, d.lgs. 152/06; i rifiuti non erano pericolosi ragion per cui potevano sussistere solo illeciti amministrativi, ma non reati; l'ordinanza aveva omesso di motivare in ordine alla esclusione di cause di giustificazione; non vi era prova della aggravante di avere promosso, diretto e organizzato l'attività degli altri concorrenti; vi era contraddizione tra la contestazione del delitto di associazione per delinquere e quella del reato continuato; il Gip non aveva motivato sulla impossibilità di ottenere la sospensione condizionale.

Sosteneva altresì che non sussistevano esigenze cautelari, quanto al pericolo di inquinamento probatorio perché De Bellis non era incolpato del reato associativo e l'imputazione era cristallizzata (il Gip inoltre non aveva indicato la data di scadenza della misura); quanto al pericolo di fuga, in quanto il Gip lo aveva riferito solo ad Accarino ed ai suoi parenti; quanto al pericolo di reiterazione perché i fatti erano

risalenti e l'associazione facente capo ad Accarino era stata smantellata e quest'ultimo era stato ristretto in carcere.

Chiedeva l'annullamento o la revoca della misura cautelare.

6. Con ordinanza dell'8 febbraio 2010 il tribunale di Milano confermava l'ordinanza impugnata e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con quattordici motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, articolato in quattordici motivi, è infondato.

2. In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p. è possibile anche per vizio di motivazione negli stretti limiti previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ossia solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

Questa Corte (Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 2007, Terranova) ha affermato in proposito che in materia di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Cfr. anche Cass. pen., sez. I, 11 marzo 1998, Marrazzo, che ha precisato che i limiti della cognizione della corte di cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, devono essere individuati nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 c.p.p.; ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nella lett. e) di detto articolo e, cioè, riferirsi alla

mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo stesso del provvedimento; è, invece, esclusa la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o di una «rilettura» degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini; conseguentemente, il travisamento di fatto in tanto può essere oggetto del sindacato di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di avere rappresentato al giudice del riesame gli elementi dai quali questi avrebbe potuto rilevare il detto travisamento, sicché la corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati.

En

Dovendo quindi farsi riferimento al vizio di motivazione di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., deve considerarsi che esso sussiste solo e soltanto in presenza, nel suo insieme, un'intrinseca contraddittorietà ed un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento; ossia presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire ~~l'individuazione della~~ a l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata.

La denuncia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Quindi il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione non può trasmodare in una inammissibile rinnovazione del giudizio di merito; nè può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso nella sentenza impugnata, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo



strumento attraverso il quale è possibile valutare la legittimità della base di quel convincimento; sicchè il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte

Inoltre il vizio denunciato deve riguardare un punto decisivo - tale, cioè, che se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio sarebbe potuto essere diverso - l'identificazione del quale, peraltro, non può essere rimessa a questa Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente, dunque, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo sull'allegata inesistenza o manifesta illogicità della motivazione. Ossia il ricorrente, ove lamenti l'omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare quale circostanza processuale il giudice di merito abbia trascurato e per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto accolta dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, si cade nella richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.

3. In particolare la ordinanza impugnata ha dato sufficiente e non illogica motivazione del convincimento dei giudici di merito in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di responsabilità dell'imputato e alle esigenze cautelari.

Il tribunale, richiamando anche l'ordinanza del g.i.p., ha ripercorso puntualmente lo sviluppo delle indagini ed ha riportato gli esiti delle più rilevanti intercettazioni telefoniche, dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento, delle verifiche effettuate dalla PG sui formulari acquisiti presso la D.DB.

Ha sottolineato che il De Bellis era colui che gestiva, di fatto, l'attività della D.DB; dato questo che emergeva chiaramente dalle intercettazioni telefoniche riportate nella ordinanza del g.i.p..

Gli accertamenti della PG mostravano - osserva ancora il tribunale - che il De Bellis era perfettamente al corrente della illecita attività svolta dagli Accarino e che forniva sistematico supporto per realizzarla. I rapporti tra gli Accarino e la D.DB erano sistematici e ciò era indice di complicità posto che Accarino non poteva certo conferire

a soggetto inconsapevole i carichi di rifiuti che venivano formati presso la "valle" e che erano differenti, quanto a peso e qualità, da quelli che partivano dagli opifici.

Osservava ancora il tribunale che in molti formulari la D.DB si accreditava falsamente come produttore di rifiuti differenziati che, in realtà, erano stati caricati abusivamente presso la "valle" ed in alcuni casi i rifiuti conferiti alla D.DB rientravano nella tipologia dei rifiuti pericolosi.

Quanto poi al pericolo di reiterazione di reato della medesima specie, ha osservato il tribunale che ciò era desumibile dalla sistematica attività illecita svolta da De Bellis, dalla sussistenza di precedenti (condanne per bancarotta semplice e per art. 712 c.p.), dalla pendenza di altro procedimento per reati in materia di rifiuti, dal radicamento del De Bellis nel settore dei rifiuti che ben potrebbe consentirgli di riprendere attività illecite analoghe e non necessariamente con Accarino ed i suoi sodali.

Il tribunale poi ha anche precisato che in presenza dell'evidenziato concreto pericolo di recidiva la sospensione condizionale della pena, di cui peraltro il ricorrente aveva già beneficiato in due occasioni, era beneficio non più concedibile.

4. Si tratta di una valutazione in fatto, ampiamente motivata nella sentenza impugnata, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; mentre la difesa del ricorrente, con i plurimi motivi in cui si articola il ricorso, invoca nella sostanza una nuova valutazione di merito che è inammissibile nel giudizio di cassazione non ricorrendo l'ipotesi, eccezionale e residuale, della manifesta illogicità, non senza considerare tra l'altro che la difesa del ricorrente non ha neppure specificamente e testualmente denunciato i punti della motivazione che si porrebbero in insanabile contrasto con altri punti della medesima pronuncia.

Le censure del ricorrente implicano quindi null'altro che una diversa valutazione di tali elementi di fatto considerati dalla sentenza impugnata, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, come probanti della penale responsabilità dell'imputato.

5. Quanto poi alla denunciata incompatibilità, in diritto, tra la contestazione del reato di cui all'art. 260, d.leg. 3 aprile 2006, n. 152, e la continuazione ex art. 81 parimenti contestata, deve considerarsi che sì il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 cit.) è reato abituale in quanto è integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie (cfr. Cass.



pen., sez. III, 3 novembre 2009, n. 46705) e quindi di norma non c'è continuazione tra reati, ma un unico reato.

Non di meno in generale il carattere abituale di un reato – che è caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la *ratio* dell'antigiuridicità penale nella loro reiterazione che si protrae nel tempo - non esclude del tutto la continuazione *ex art.* 81 c.p.p. ove siano identificabili serie autonome di condotte intervallate con soluzione di continuità e quindi non riconducibili ad unitarietà (Cass. pen., sez. VI, 28 febbraio 1995, Cassani).

Comunque nella specie all'indagato è contestato anche il delitto di cui all'art. 483 c.p. che di certo può essere legato dal vincolo della continuazione con il delitto di cui all'art. 260 cit..

6. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


PER QUESTI MOTIVI

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 2 luglio 2010

Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)



Il Presidente

(Pierluigi Onorato)

